

**RISCONTRO OSSERVAZIONI PRESENTATE NELLA SEDUTA CAL DEL 23/07/2020****COMUNE DI FERRARA**

**REGIONE:** premesso che la direttiva proposta, fermo restando la valenza prescrittiva, fornisce ai Comuni indicazioni metodologiche, orientamenti operativi, criteri ed indirizzi per la predisposizione di proprio Regolamento, si riscontrano puntualmente le osservazioni formulate dal Comune di Ferrara, come di seguito specificato:

**COMUNE:** 1. al paragrafo 2. Campo d'applicazione e definizioni ai punti d., e. vengono introdotte le definizioni di cantiere interno e di cantiere esterno. Queste due definizioni a nostro parere risulta essere fuorviante in quanto non esistono differenze nette di questo tipo, infatti in un cantiere spesso le lavorazioni risultano essere un combinato disposto tra lavorazioni interne ed esterne. Risulta essere di difficile definizione se un cantiere possa essere considerato interno o esterno ma soprattutto da adito a possibili diverse interpretazione da parte dei soggetti che devono materialmente redigere l'atto autorizzativo e degli organi preposti al controllo. Si ritiene pertanto che tale distinzione debba essere eliminata.

**REGIONE:** si specifica, preliminarmente, che, al di là della definizione, la distinzione tra cantieri è già insita nella vigente D.G.R. n. 45/2002 [*“Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65 dB(A), con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse”*]. Ricorrendo alle definizioni “**cantiere interno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo**” la fattispecie è riconducibile agli interventi su singole parti o singole unità abitative (demolizioni, ristrutturazioni, rifacimenti, etc.) di edifici abitati, mentre “**cantiere esterno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione**” è riferito ai casi di realizzazione di nuovi edifici, demolizione e ricostruzione di edifici, ristrutturazione complessiva di edifici esistenti disabitati, cantieri di scavo per realizzazione/manutenzione di sottoservizi (rete elettrica, telefonica, idrica, fognaria, etc.), cantieri di realizzazione/manutenzione strade e tutti quei cantieri in cui si utilizzano macchine operatrici (ruspe, escavatori, trivellatori, etc.), mezzi d'opera (dumper, autobetoniere, etc.), utensileria manuale o meccanica (martelli pneumatici, seghe meccaniche, etc.). Pertanto, la distinzione nel testo proposto, comunque già presente nella D.G.R. n. 45/2002, è legata alla tipologia di attività **prevalentemente** svolte, posto che in ogni caso al cantiere interno (e anche alle eventuali attività accessorie esterne dello stesso) si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli edifici diversi da quello oggetto dell'intervento.

**COMUNE:** 2 al Paragrafo 3. Cantieri temporanei o mobili: in questo paragrafo viene fatta la distinzione tra i cantieri interni ed esterni che, anche per quanto indicato nel punto precedente non appare adeguata anche perché vengono fissati limiti diverse se un cantiere risulta essere classificato interno od esterno.

Si chiede pertanto di non operare tale distinzione e di fissare un limite di rumore per le attività di cantiere. Nel Regolamento Comunale tale limite risulta essere fissato in 65 dB(A) compatibile comunque con il limite previsto dalla Delibera per l'autonomia dei Comuni di definire eventualmente limiti maggiormente restrittivi.

In questo paragrafo vengono indicati anche gli orari in cui sono consentite le attività di cantiere dalle 08:00 alle 13 e dalle ore 15:00 alle 19:00.

Con l'esperienza maturata nel corso di questi anni risulta che gli orari proposti non siano perfettamente compatibili con le esigenze del cantiere.

Si chiede per quanto riguarda questo aspetto rimodulare gli orari considerando la stagione primavera — estate e autunno — inverno inserendo i seguenti orari:

da maggio a settembre gli orari sono: dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00 da ottobre a aprile gli orari sono: dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00.

Al punto 3.1.4 vengono definite due tipologie di cantieri per i quali non è previsto alcun adempimento amministrativo. Pur comprendendo ed essendo d'accordo serve specificare meglio i criteri e quali sono i provvedimenti con cui vengono individuati tali tipologia di cantieri. Se questo non viene specificato si potrebbe generare diverse interpretazione dei soggetti coinvolti nel procedimento e quelli che devono operare i controlli.

**REGIONE:** Riguardo alla richiesta di eliminazione della distinzione tra cantieri interni ed esterni, vale quanto detto al precedente punto 1., mentre per quanto riguarda gli orari delle attività questi devono essere fissati nel Regolamento, secondo le esigenze dei singoli Comuni. Infatti, sulla base del punto 9.1, l'unico vincolo è quello del limite acustico: “Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Direttiva i Comuni provvedono a dotarsi del Regolamento sulle attività temporanee rumorose, redatto sulla base delle prescrizioni, dei criteri e degli indirizzi ivi previsti, tenendo conto delle caratteristiche e della vocazione del proprio territorio, fatti salvi in ogni caso i limiti acustici della presente direttiva”.

Tuttavia, a scopo di maggior chiarezza, si propone una riformulazione di detto punto 9.1: “Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Direttiva i Comuni provvedono a dotarsi del Regolamento sulle attività temporanee rumorose, o ad adeguare il Regolamento vigente, sulla base delle prescrizioni, dei criteri e degli indirizzi ivi previsti. In particolare, i Comuni, nel rispetto di quanto previsto a tutela dei ritmi biologici dall'art. 11, c. 2 della Legge, hanno facoltà di adeguare i vincoli e le tempistiche procedurali definiti nella presente Direttiva, in funzione della vocazione e delle caratteristiche del proprio territorio, fatti salvi i limiti acustici in essa previsti che hanno carattere prescrittivo”. Propone una lettura finale congiunta della bozza deliberativa al fine di mostrare e condividere le modifiche apportate, relative a tutte le osservazioni.

**COMUNE: 3. al paragrafo 3.2.1 Istanza Singola:** viene indicato che la comunicazione deve essere inviata allo Sportello Unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Per questo punto si fa presente che per i Comuni strutturati come Ferrara l'attività dello Sportello Unico, che non ha competenze specifiche in materia, è solo quella di ricevere la comunicazione e di trasmetterla al Servizio competente per le valutazioni. Appare evidente che questo risulta un passaggio che risulta essere inutile. Tanto è vero che secondo il nostro Regolamento la Comunicazione deve essere presentata direttamente al Servizio Qualità Ambientale, competente in materia.

Il fatto che venga imposto che la Comunicazione deve essere inviata 20 giorni prima dell'inizio dell'attività risulta essere spesso non rispondente alle necessità del cantiere, tanto è vero che nel nostro Regolamento è previsto che la Comunicazione debba essere presentata almeno 7 giorni prima dell'inizio del cantiere.

Sempre nello stesso paragrafo quando si parla dell'autorizzazione viene indicato che questa deve essere presentata allo Sportello Unico almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività. Anche per questo aspetto valgono le considerazioni sopra riportate per la Comunicazione, il tempo di 45 giorni appare troppo eccessivo.

Siamo assolutamente d'accordo sul fatto che il Comune ha la facoltà di richiedere eventualmente il parere di ARPAE in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico.

Si chiede pertanto di aggiungere all'articolato proposto la dicitura: “fatte salve diverse disposizioni in merito a chi inviare l'istanza e la tempistica previste e riportate nei Regolamenti Comunali vigenti”.

**REGIONE:** Circa la richiesta di modifica del destinatario dell'istanza, da SUAP a Comune, si precisa che era già così nella precedente D.G.R. n. 45/2002 e che il D.P.R. n. 160/2010, art. 1,

comma 1, lett. m) dispone che lo «**sportello unico per le attività produttive**» è “*l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento*”. In ogni caso, il comune di Ferrara, se lo ritiene, può continuare a mantenere nel Regolamento le proprie disposizioni, modificando corrispondentemente la modulistica allegata, per quanto anzi detto ai sensi del punto 9.1. Per lo stesso motivo, anche la tempistica della comunicazione è indicativa e questa può essere ridotta discrezionalmente nell'ambito del proprio Regolamento. Si richiama l'attenzione, nel caso delle manifestazioni non in grado di rispettare le deroghe prefissate (da richiedere *almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione*), per le quali è richiesto il parere di ARPAE, di valutare attentamente la definizione di una tempistica congrua.

**COMUNE: 4. al paragrafo 3.2.2. Istanza a Carattere Generale:** questo è un concetto nuovo e non presente nella precedente versione. Stante le disposizioni riportate in questo paragrafo si ritiene che il tutto risulti essere un appesantimento, sia in termini di tempi che dal punto di vista economico, per gli utenti. Si ritiene che la tipologia di cantieri rubricati in questo paragrafo possano essere considerati a tutti gli effetti alla stregua degli altri cantieri e quindi seguire le stesse regole.

Per quanto riguarda le prescrizioni, ivi compreso il monitoraggio, da riportare nell'atto ritengo che queste debbano essere definite dai servizi competenti del Comune anche in funzione delle singolarità di ogni singolo territorio.

Alla luce di quanto sopra indicato si ritiene che questo paragrafo sia ridondante e se ne chiede l'eliminazione.

**REGIONE:** Il paragrafo relativo alla ISTANZA A CARATTERE GENERALE è riferito ai cantieri temporanei di lunga durata a carattere mobile, i cui effetti acustici non insistono sempre negli stessi ricettori. È il caso dei cantieri di realizzazione/manutenzione dei sottoservizi (rete elettrica, telefonica, idrica, gas, etc.) o di manutenzione stradale, che si ripropongono con le stesse caratteristiche emmissive al variare del sito d'intervento, per tutta la durata dell'intervento e per tutta la durata dell'appalto. In questo caso l'impresa ha la facoltà, invece di presentare un'istanza autorizzativa per singolo intervento, di fare una richiesta di autorizzazione di carattere generale per tipologia di cantiere e di comunicare poi, preventivamente, per ogni singolo intervento, l'inizio dei lavori. Questa proposta di semplificazione è stata oggetto di confronto con gli stakeholder.

**COMUNE: 5. al paragrafo 4. Attività agricole:** in questo paragrafo il sottoparagrafo 4.1 è rimasto invariato rispetto alla precedente versione per cui per noi va bene.

Contestualmente viene inserito il sottoparagrafo 4.2 nel quale vengono normate le attività agricole in postazione fissa. In particolare vengono riportate le prescrizioni per gli impianti che risultano essere ad una distanza inferiore a 200 metri dalle abitazioni e a 50 metri dalle abitazioni. Queste prescrizioni determinano importanti impatti sulle attività in quanto si richiede di presentare una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente nel caso di distanze inferiori a 50 metri e si indica che in tal caso l'attività risulta essere solo limitata al periodo diurno (dalle 06 alle 22:00).

*Si chiede di equiparare queste attività come attività di cantiere e quindi l'eliminazione di tale sottoparagrafo e dell'inserimento della dicitura che: “le attività agricole in postazione fissa devono essere autorizzate con specifica autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune”.*

**REGIONE:** L'introduzione del paragrafo 4.2 mira esattamente a far sì che per le attività agricole in postazione fissa, anche se esercite con macchinari mobili, venga richiesta autorizzazione in deroga.

Le stesse non possono essere assimilate tout court ad attività di cantiere in quanto trattasi di vere e proprie attività svolte nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola (prelievo idrico, irrigazione,

essicazione, etc.), talora decisamente disturbanti anche per la loro lunga durata, e che pertanto necessitano di criteri specifici sulla base dei quali i Comuni potranno definire il proprio Regolamento.

**COMUNE:** 6. al paragrafo 5.3 Comunicazioni e autorizzazioni: anche per le Manifestazioni temporanee viene indicato che deve essere inviata comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico almeno 30 giorni prima dell'inizio. Se poi la manifestazione deve essere autorizzata l'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello Unico 45 giorni prima dell'inizio.

Dall'esperienza matura in questi anni le tempistiche indicate sopra non rispondono alle reali necessità degli organizzatori degli eventi/manifestazioni. Il nostro Regolamento prevede che la Comunicazione debba essere fatta almeno 7 giorni prima dell'inizio mentre per l'autorizzazione almeno 15 giorni prima.

Anche in questo caso lo Sportello Unico svolge solo la funzione di protocollazione e invio della documentazione agli uffici competenti.

Si chiede pertanto di aggiungere all'articolato ro osto la dicitura, atte salve diverse disposizioni in merito a chi inviare l'istanza e la tempistica previste e riportate nei Regolamenti Comunali vigenti.

**REGIONE:** Valgono le stesse considerazioni di cui al punto 3, sia per quanto riguarda le tempistiche, che il destinatario dell'istanza.

## COMUNE DI MODENA

Di seguito le osservazioni:

**COMUNE:** All'art. 2, punto j, la definizione di ricettore sensibile ricomprende negli edifici sanitari anche le case di riposo. A tal proposito si evidenzia che il comune di Modena, nella propria Classificazione Acustica, non ha individuato le case di riposo quali ricettori da porre in Classe I - Aree particolarmente protette in quanto si ritiene che le case di riposo siano a tutti gli effetti delle residenze per anziani non autosufficienti. Pertanto, la classe acustica è stata assegnata in base al calcolo proposto dalla D.G.R. n. 2053/2001, considerando il numero di ospiti come numero di abitanti. Si chiede di valutare l'opportunità di non citare espressamente le case di riposo tra i ricettori sensibili.

**REGIONE:** il riferimento è quello della Classe I di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, però il Comune, se lo ritiene, può escludere le case di riposo dai ricettori sensibili. Comunque, la Regione si riserva di valutare la proposta di cancellazione della casa di riposo tra gli esempi citati in parentesi nella definizione

**COMUNE:** All'art. 3.1.1 è stabilito che "Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica" si chiede di chiarire se si vuole intendere che il valore dei livelli sonori misurati dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00 non deve superare il valore Leq (orario?) pari al limite assoluto di immissione oppure che il valore dei livelli sonori misurati dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00 con tempo di misura TM ≥ 10 minuti non deve superare il valore Leq pari al limite assoluto di immissione.

**REGIONE:** poiché restano derogati i limiti di immissione differenziali, è confermata la seconda versione e cioè che il valore dei livelli sonori misurati negli intervalli non disturbanti, dalle ore 7.00



alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, con tempo di misura  $TM \geq 10$  minuti, non deve superare il valore  $Leq$  pari al limite assoluto di immissione.

**COMUNE:** All'art. 3.1.2 è stabilito che "Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applica il limite  $L_{Aeq} = 65$  dB(A), con tempo di misura  $TM \geq 10$  minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.". Si chiede di valutare l'opportunità di alzare almeno a 70 dB(A) il limite fissato in quanto si ritiene che difficilmente sarebbe possibile, per lavori di ristrutturazione interni quali ad esempio il rifacimento di un bagno, una cucina o dei pavimenti, rispettare tale livello sonoro, soprattutto in case vecchie con scarso isolamento delle pareti e dei soffitti/pavimenti.

**REGIONE:** lo stesso limite è già così fissato nella vigente D.G.R. n. 45/2002, purtroppo nel corso degli anni sono emerse diverse interpretazioni circa l'applicazione della stessa, che è il motivo principale del suo aggiornamento. Però in realtà non esistono dati di letteratura certi e/o attendibili, anche perché la fattispecie non è mai stata oggetto di particolare rilievo in relazione agli esposti e alle lamentele dei cittadini, per cui è preferibile eliminare tale limite e lasciare la facoltà ai Comuni di introdurlo o meno. La Regione, nell'orizzonte temporale del successivo triennio, monitorerà la situazione, anche attraverso ARPAE e i Comuni stessi, al fine di valutare la necessità di una modifica alla proposta deliberativa.

**COMUNE:** All'art. 3.2.1 è stabilito che "È vietato iniziare le attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.". Si chiede di valutare l'opportunità di stabilire il divieto solo per le attività disturbanti, ovvero di modificare il testo come segue: "È vietato iniziare le attività **disturbanti** di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione."

**REGIONE:** la documentazione si riferisce all'istanza in regime di comunicazione, cioè al caso in cui sono rispettati i limiti del Regolamento, mentre l'autorizzazione è riferita al caso in cui non si riescono a rispettare i limiti previsti dal Regolamento. Per cui, se un cantiere inizia un'attività in cui non sono previste lavorazioni in deroga ai limiti acustici normativi, non ha alcun obbligo dal punto di vista della proposta deliberativa. La Regione si riserva, comunque, di valutare la necessità di eventuale modifica ai fini di maggior chiarezza.

**COMUNE:** All'art. 3.2.2 è stabilito che "Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.". Si chiede di valutare l'opportunità di inserire tale indicazione anche all'art. 3.2.1, in quanto le istanze singole possono essere relative anche a cantieri di lunga durata per i quali, in base all'esperienza maturata in questi anni, si ricevono segnalazioni per disturbo da parte dei cittadini.

**REGIONE:** si conferma la natura di indirizzo della proposta oggetto della discussione, a meno delle prescrizioni esplicite, per cui il Comune ha la facoltà di inserire il piano di monitoraggio anche nel caso delle singole istanze. Comunque, la Regione si riserva di valutare la necessità di un'eventuale integrazione ai fini di maggior chiarezza.

**COMUNE:** All'art. 5.3 è stabilito che "Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.". Si evidenzia che, se le manifestazioni rispettano i criteri stabiliti nelle tabelle A e B, non viene rilasciata autorizzazione.

**REGIONE:** nel caso di semplice comunicazione basta indicare gli estremi di protocollazione dell'istanza però, ai fini di maggior chiarezza la Regione provvederà ad adeguare il relativo paragrafo di cui al punto 5.3.

**COMUNE:** in riferimento agli orari dei cantieri si pone la questione dell'opportunità circa la necessità di tenere in considerazione quelli stabiliti dai regolamenti condominiali.

**REGIONE:** premesso che l'ambito 'giurisdizionale' delle comunità condominiali è delimitato dai confini perimetrali dei condomini stessi, si sconsigliano i Comuni di considerare nel proprio Regolamento questo aspetto, anche perché si tratta di 'norme' di rango e valenza diversi ed in generale quella di rango superiore prevale. In ogni caso, la questione afferisce alla sfera giurisprudenziale, che è meglio demandare agli ambiti di competenza.

### COMUNE DI PIACENZA

Di seguito le osservazioni:

- ritiene inopportuno l'inserimento nel testo del criterio degli esposti dei cittadini per caratterizzare i vari siti destinati a manifestazioni. Non è detto, infatti, che la assenza o presenza di esposti, fotografi la reale condizione da questo punto di vista;
- richiede di valutare l'opportunità di inserire attività meno frequenti come i cinema all'aperto.

**REGIONE:** per entrambe le osservazioni la Regione si riserva di approfondire e valutare eventuali modifiche al testo, ma conferma sin da subito che il concetto di manifestazione ricomprende implicitamente anche i cinema all'aperto, nel testo se ne riportano soltanto alcune a mero scopo esemplificativo.

### COMUNE DI RIMINI

Di seguito le considerazioni sull'atto e relative osservazioni:

L'innovazione proposta dalla Delibera si declina espressamente nell'art. 2 che amplia e definisce più chiaramente le diverse tipologie di attività che possono svolgersi o essere presenti sul territorio.

Il "campo di applicazione" implementa la pletera delle definizioni andando a precisare le "attività di cantiere temporaneo mobile", "cantiere interno", "cantiere esterno", "manifestazione temporanea in sito dedicato ed occasionale", e per le quali viene individuato un iter procedimentale, caratterizzato da semplificazione e definizione univoca degli adempimenti da porre in essere per le imprese, a beneficio di una consapevolezza maggiore anche in ordine alle responsabilità di queste ultime.

Se da una parte si assiste ad una semplificazione procedurale, dall'altra resta salvo il potere dell'Amministrazione di richiedere integrazioni, acquisire parere di ARPAE, provvedere alla sospensione dei lavori e monitorare costantemente le attività rumorose nell'ottica della tutela della salute della popolazione e del corretto bilanciamento degli interessi tra attività d'impresa ed esigenze della cittadinanza.

Altro punto di pregio della Delibera in oggetto è rappresentato dalla consapevolezza degli ambiti territoriali in cui dovrà essere applicata, tenendo conto delle diverse vocazioni dei territori comunali.

Al punto 5.2.2 viene definito che i Comuni, con proprio Regolamento, possono definire vincoli diversi da quelli delle Tabelle A e B in cui i limiti orari e di durate e il limite massimo di giorni/anno hanno valenza indicativa, permettendo a città a vocazione prettamente turistica, come quelle della costa, di porre in essere eventi, per esempio musicali, senza più attenersi in maniera rigida e tassativa per esempio a vincoli orari e numerici di giorni/anno restrittivi, anacronistici, fuori luogo e con grave pregiudizio per l'attività di impresa previsti dalla normativa precedente.

E' noto infatti che l'utilizzo di impianti di diffusione sonora musicale per attività quali bar, ristoranti, ecc.. costituisce non solo elemento di piacevole socialità ma può diventare anche un incentivo ed una valorizzazione dell'attività (si pensi ai *chiringuito* sulla spiaggia o ai locali tipici della *movida* che spesso "strutturano" la loro attività sulla diffusione sonora della musica, oppure a località prettamente turistiche che potrebbero aumentare la loro offerta turistica incentivando le proposte di manifestazioni ed eventi).

Infine è importante sottolineare che il nuovo ordito mantiene assicurato il diritto alla salute ed al riposo dei cittadini, alla luce della valenza prescrittiva dei limiti acustici, dell'attività propedeutica di comunicazioni – autorizzazioni e pareri di ARPAE e delle misurazioni e dei controlli assicurati dai Comuni mediante la collaborazione con ARPAE.

Il Comune richiede, inoltre, conferma di quanto si evince dalla lettura della proposta deliberativa circa l'autonomia dei Comuni nel definire, secondo necessità e vocazione territoriale, il numero di spettacoli indicati nelle tabelle A e B alla stessa allegate.

**REGIONE:** conferma che i "vincoli", secondo la definizione di cui alla proposta deliberativa, sono indicativi e che i Comuni possono definirli diversamente nel loro Regolamento, fatti salvi i limiti acustici che rimangono prescrittivi.

## PROVINCIA DI MODENA

Di seguito le osservazioni

- Fascia oraria: non è sufficiente indicare dall'"alba al tramonto", perché effettivamente la luminosità che persiste oltre il tramonto consente ad alcune specie di avifauna di volare, quindi si potrebbe indicare, al minimo, un'ora dopo il tramonto. In ogni caso esistono situazioni molto particolari, come ad esempio la coltivazione del riso, che attirano alcune specie di fauna selvatica (oche) non cacciabile ma che producono danni ingenti soprattutto negli orari notturni quindi si potrebbe ipotizzare la possibilità di concedere deroghe attraverso la regolamentazione comunale, casomai indicando specifici periodi di riferimento (primavera/estate).
- Fascia oraria: potrebbero esservi contesti in cui non si genera alcun disturbo al vicinato quindi anche in questo caso potrebbe essere lasciata autonomia all'ente locale di autorizzarne in deroga il funzionamento.

**REGIONE:** per entrambe le osservazioni si richiamano i riscontri forniti al comune di Ferrara tramite i quali è confermato che, ai sensi del punto 9.1 della proposta di delibera, gli orari sono fissati discrezionalmente nel Regolamento, in funzione della vocazione e delle caratteristiche territoriali dei singoli comuni, l'importante è che la fattispecie sia comunque contemplata e disciplinata in esso.